



PARERE MOTIVATO
n. 205 del 26 Ottobre 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità alla Variante Parziale al P.R.G. per eliminazione delle barriere architettoniche in via Caltana a Marano, via Nazionale e via Gramsci. Comune di Mira (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 25 ottobre 2017 come da nota di convocazione in data 24 ottobre 2017 prot. n. 442288, successivamente aggiornata al 26 ottobre 2017;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Mira con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 363315 del 29.09.17, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante Parziale al P.R.G. per eliminazione delle barriere architettoniche in via Caltana a Marano, via Nazionale e via Gramsci;

CONSIDERATO che con nota pec in data 17 ottobre 2017 acquisita al prot. gen. 432600, il Responsabile del Procedimento del Comune ha precisato che per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche relativamente a via Caltana e via Nazionale non necessita di riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del DPR 327/01, essendo già di proprietà pubblica e conforme alle previsioni urbanistiche.

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.1423 del 21.09.17 assunto al prot. reg. al n.395880 del 22.09.17 del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;
- Parere n.61434 del 28.09.17 assunto al prot. reg. al n.405359 del 28.09.17 di Veritas;
- Parere n.12807 del 3.10.17 assunto al prot. reg. al n.410506 del 3.10.17 della Soprintendenza Archeologica;
- Parere del 6.10.17 assunto al prot. reg. al n.417468 del 6.10.17 della ULSS3;
- Parere del 18.10.17 assunto al prot. reg. al n.434412 del 18.10.17 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.249/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 25 ottobre 2017, che evidenzia come la verifica riguardi specificatamente la Variante al PRG connessa all'approvazione di un progetto di adeguamento della viabilità pedonale, con l'eliminazione delle barriere architettoniche in un tratto di via Gramsci a Mira, come risulta dalla valutazione di cui al Rapporto Ambientale Preliminare. La delibera di adozione del C.C. del Comune di Mira n. 29 del 26/04/2017 ha per oggetto la Variante Parziale al PRG per l'approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in via Caltana a Marano via Nazionale e Via Gramsci e conseguente adozione di Variante Parziale I PRG ai sensi dell'art. 24 L.R. 27/2003. Successivamente il Responsabile del Procedimento Comunale ha precisato che per quanto riguarda l'eliminazione delle barriere architettoniche relativamente a via Caltana e via Nazionale non necessita di riapposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi del DPR 327/01, essendo già di proprietà pubblica e conforme alle previsioni urbanistiche.



Il sedime stradale è di proprietà comunale mentre la banchina est dove è prevista la realizzazione di un marciapiede e due varchi sulla mura del parco della Villa Levi Morenos per dare accesso al parco stesso è di proprietà privata e pertanto trattandosi di un vincolo decaduto è necessaria la riconferma del vincolo a destinazione a viabilità del PRG.

Gli interventi sono effettuati sulla base della normativa vigente comunale e a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada di cui al Decreto Legislativo 285/92 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992.

Questa Unità Organizzativa, esaminati gli atti e la Valutazione di Incidenza n. 249/2017 ritiene che la "Variante Parziale al P.R.G. per eliminazione delle barriere architettoniche in via Caltana a Marano, via Nazionale e via Gramsci", non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, esclusivamente per quanto valutato nel Rapporto Ambientale Preliminare, avente per oggetto "Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in via Gramsci – Rapporto Ambientale Preliminare".

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate nel Rapporto Ambientale e le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate, nonché quanto indicato nella VINCA sopra riportata.

Infine, considerato che la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., si ritiene non di competenza valutare le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE ALLA PROCEDURA V.A.S.

la Variante Parziale al P.R.G. per eliminazione delle barriere architettoniche in via Caltana a Marano, via Nazionale e via Gramsci nel Comune di Mira, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, esclusivamente per quanto valutato nel Rapporto Ambientale Preliminare, avente per oggetto "*Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche in via Gramsci – Rapporto Ambientale Preliminare*", con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP esaminato;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;



- è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone.

La valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.. Non vengono qui valutate le procedure urbanistiche legate agli interventi proposti.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Mastia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS - VINCA - NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 4 pagine